



**Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.**

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n° 456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



**Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi**

**ALL. A – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE  
MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE  
DELL’AZIENDA.**

**ARTICOLO 1 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto deve essere erogato, per conto della Società aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati, ai sensi dell’art. 8, D.P.C.M. 18.11.2005, che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’ art. 4 dello stesso D.P.C.M.

a) Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25/8/1991 n. 287, nonché da mense aziendali ed interaziendali.

b) Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomia artigianale i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, 1° comma, della L. 8/8/1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs 31/3/1998 n. 114, ed alle eventuali Leggi Regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della L. 30/4/1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.

**ARTICOLO 2 – REQUISITI DEI BUONI PASTO**

1. I buoni pasto, ai sensi del comma 4, art. 285, del D.P.R. 207/2010:

a) Consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto di € 5,29 (Euro Cinque/29).

b) Costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle Società di emissione.

c) Sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

d) Non sono cedibili commercializzabili cumulabili, o convertibili in denaro.

e) Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

2. I buoni pasto, ai sensi del comma 5, art. 285, del D.P.R. 207/2010, devono riportare:

a) Il codice fiscale o la ragione sociale dell’Azienda.

b) La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione.

c) Il valore facciale espresso in valuta corrente.

d) Il termine temporale di utilizzo.

e) Uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto venga utilizzato.

f) La dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.



3. Le Società di emissione, ai sensi del comma 6, art. 285, del D.P.R. 207/2010, sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e la tracciabilità del buono pasto.

### **ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

1. La Società aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti dell'Azienda, attraverso esercizi convenzionati con la Società medesima aventi i requisiti di cui all'art. 1 del presente Capitolato dietro presentazione, agli stessi esercizi, di appositi buoni pasto, forniti dalla stessa Società, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all'art. 1.

2. La Società dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art. 1.

3. La Società dovrà comunicare all'Azienda l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Disciplinare e dal presente Capitolato e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

4. I detti buoni pasto, raccolti in blocchetti da 20 (Venti) e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente all'area Risorse Umane, i cui nominativi, unitamente al budget assegnato, saranno preventivamente comunicati alla Società.

5. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 5 (Cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine avanzata dall'ufficio competente.

6. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della Società.

### **ARTICOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO**

1. I dipendenti dell'Azienda potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.

2. In particolare il buono pasto:

- Deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande.

- Dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita zincatura.

- Non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente dell'Azienda.

- Non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostituiti.

- Non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo.

- Non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati.

- Comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA**

1. La Società aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni ed assumere i seguenti impegni:

a) Essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto.



- b) Adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 18/11/2005, entro i tempi dallo stesso previsti.
- c) Garantire ed impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, dal presente Capitolato e dal Contratto.
- d) Garantire e manlevare l'Azienda, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Società e i pubblici esercizi con la Società convenzionata, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce all'attuazione della presente convenzione.
- e) Assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2 del valore facciale di € 5,29 (Euro Cinque/29), con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'ufficio competente dell'AMTAB, nelle quantità e qualità richieste, presso gli uffici specificati nell'ordine.
- f) Garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni.
- g) Garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati.
- h) Mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica rispettando le condizioni minime indicate nel Disciplinare e nel presente Capitolato.
- i) Fornire, ai soggetti abilitati alla ricezione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nel territorio Comunale.
- j) Aderire tempestivamente e comunque nei 30 (trenta) giorni successivi alle richieste dell'Azienda, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti.
- k) Garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigente in materia.
- l) Comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della Società, disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
- m) Sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti all'Azienda nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato all'art. 7, secondo specifica richiesta dell'Azienda.
- n) Assicurare un collegamento informatico (e-mail ed eventuali altri) con l'Azienda per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento.
- o) Predisporre apposite bolle di consegna su cui acquisire attestazione, corredata della data di consegna, sottoscritta dal soggetto ricevente, che il numero di buoni pasto indicato nel medesimo documento corrisponde a quello effettivamente fornito, rilasciarne copia al soggetto consegnatario.
- p) Allegare a ciascuna fattura copie delle relative bolle di consegna sottoscritte per ricezione dai soggetti all'uopo abilitate.
- q) Garantire la validità del buono pasto fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione.

#### **ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso.



## **ARTICOLO 7 - PREZZO**

1. Il prezzo del buono pasto per l'espletamento del servizio oggetto della gara è rappresentato dallo sconto offerto in sede di gara dalla Società Aggiudicataria da applicarsi al valore facciale di ciascun buono pasto, pari ad € 5,29 (Euro Cinque/29), richiesto dall'Azienda ed effettivamente consegnato dalla Società.
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.
3. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

## **ARTICOLO 8 – CONTROLLI SULLA UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. La Società aggiudicataria dovrà fornire su richiesta dell'Azienda un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più complete precisazioni indicate in sede di offerta:
  - a) Mese di riferimento del tabulato.
  - b) Codice dell'ufficio.
  - c) Codice di sede.
  - d) Codice dell'esercizio dove è stato consegnato il buono.
  - e) Numero di serie del buono pasto, facente parte dell'emissione ufficio.
  - f) Quantità dei buoni pasto rimborsati suddivisi per sede.
  - g) Importi parziali e totali per l'esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

## **ARTICOLO 9 – CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI**

1. L'Azienda si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Società appaltatrice alle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla Società ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e dell'Azienda.

## **ARTICOLO 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal Responsabile Aziendale competente alla Società aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nei termini suddetti o non fossero accolte, le penali ad insindacabile giudizio del suddetto Servizio saranno definitivamente applicate.
3. L'Azienda potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo; ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (Dieci Per Cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto



venga superato, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art.11.

5. La Società aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda.

6. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% (Cinque Per Cento) dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dall'Azienda, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art.11, punto 4. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la Società pagherà una penale pari allo 0,5% (Zero Virgola Cinque Per Cento) del valore dei buoni pasto, oggetto della mancata, o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 9.

Nel caso di errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per l'Azienda. Nel caso la Società non garantisca l'adempimento di cui all'art. 5 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere f), g), h), k), l) e n), si applicherà una penale da € 100,00 (Euro Cento/00) fino ad un massimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) per ogni singola contestazione. Nel caso la Società non garantisca l'adempimento di cui all'art. 5 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere i) e j), si applicherà una penale da € 20,00 (Euro Venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

7. Restano a carico della suddetta Società tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

8. Nel caso in cui la Società aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005, l'AMTAB procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e o risarcitoria.

## **ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio dell'Azienda ove ricorrano inadempienze della Società rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

2. L'Azienda, previa comunicazione scritta alla Società, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Società appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

a) Qualora la Società risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste la legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale.

b) Qualora la Società non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005 nei termini previsti.

c) Ove la Società addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto.

d) Qualora la Società sospende o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (Dieci) giorni, qualora arrechi grave nocumento all'Azienda.

e) In caso di fallimento della Società.

f) Qualora si verifichi anche un solo episodio di intossicazione alimentare.

g) Qualora la Società superi il limite di penalità del 10% (Dieci Per Cento) dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato.



- h) Nel caso si accerti che la Società non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati ed ai requisiti relativi al rapporto con i dipendenti ed alle distanze; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento.
- i) In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a 4 (quattro) nell'anno solare.
- i) In caso di mancata comunicazione di cessione della Società.
- l) In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
3. La Società riconosce all'Azienda, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla Società medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla Società, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dall'Azienda, rispetto a quello convenuto con la Società inadempiente, per proseguire il servizio.
4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Società, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Azienda per il rimanente periodo contrattuale.
- 5 In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara (Ultimo capoverso: In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna).